

**Firenze** 25 settembre 2017**Titolo** Reverse charge prevalente sullo split payment

\* \* \*

Come noto **dal 1° luglio scorso** lo *split payment* Iva si applica non solo alle operazioni effettuate nei confronti della pubblica Amministrazione, delle società partecipate da enti pubblici e delle società quotate.

Il meccanismo dello *split payment* comporta una “scissione dei pagamenti” in due parti: nella prima, il venditore/prestatore incassa l’ammontare dovuto dell’operazione al netto dell’IVA dall’acquirente/committente; nella seconda l’acquirente/committente versa all’Erario l’IVA a debito dovuta sull’operazione.

Occorre ricordare che il meccanismo dello “*split payment*” (ai sensi dell’art. 17-ter comma 1 DPR 633/1972) non si applica alle operazioni per le quali il committente non è debitore dell’IVA: è il caso delle prestazioni soggette a “*reverse charge*”.

Tale prevalenza del reverse charge si applica anche alla **pubblica Amministrazione**, qualora svolga una attività commerciale, che per i beni o servizi destinati alla sfera commerciale è equiparata a qualsiasi altro **soggetto passivo IVA**. Può infatti accadere che i beni o servizi acquistati dalla pubblica Amministrazione **riguardino congiuntamente la sfera istituzionale e commerciale**.

È il caso, ad esempio, delle **prestazioni di servizi** di pulizia, **installazione e manutenzione di impianti relativi ad edifici** utilizzati in parte per attività istituzionale (soggette a split payment) ed in parte per una commerciale (soggette a reverse charge).

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che in questi casi occorre determinare ed applicare “*reverse charge*” e “*split payment*” in base ai criteri oggettivi: per poter applicare correttamente le norme la pubblica Amministrazione dovrà comunicare **la quota del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale** (*reverse charge*) e conseguentemente la restante parte sarà riferibile all’attività istituzionale (*split payment*). La ripartizione influenza la compilazione della fattura, che non evidenzierà l’IVA per la quota parte commerciale, mentre la esporrà per quella istituzionale.

### **Esempio**

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E/2015 riporta un esempio relativo al servizio di pulizia dei locali promiscui di un Ente pubblico, destinati in parte all’esercizio di attività commerciali ed in parte allo svolgimento dell’attività istituzionale non commerciale.

Se la superficie del locale riservato all’attività commerciale rappresenta il 7,85% del totale (quindi spazio adibito ad attività istituzionale 92,15%), le predette percentuali possono essere utilizzate come parametri per fissare la quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile



alle due tipologie di attività. Ipotizzando un corrispettivo di 1.000,00 Euro la base imponibile IVA sarà ripartita come segue:

- **commerciale:** Euro 78,50 soggetta a “*reverse charge*” ex art 17, comma 6, lett. a ter DPR 633/1972;
- **istituzionale:** Euro 921,50 soggetta a “*split payment*” ex art 17 ter DPR 633/1972

Analogo criterio si potrebbe utilizzare per una prestazione di **installazione, manutenzione o riparazione dell'impianto termico od idraulico**, anche se in realtà i criteri potrebbero essere meno oggettivi perché ad esempio per l'impianto termico potremmo utilizzare i metri cubi del locale mentre per l'impianto idraulico ... i metri cubi di acqua utilizzati (?!).

Ricordiamoci infine che l'Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che mentre alla realizzazione di un impianto si applica il *reverse charge*, alla fornitura con posa in opera si applica l'IVA ...

Se volete comprendere come **applicare correttamente e convenientemente IVA e reverse charge** iscrivetevi al MINI MASTER D'IMPRESA PER IL SETTORE TERMOIDRAULICO che *ifc sinergie* ha organizzato a FIRENZE nei mesi di ottobre e novembre <http://www.ifcsinergie.it/it/societa-di-consulenza-aziendale.php>

**Giuseppe Frascani**

Dottore Commercialista

Firenze